

TRIBUNALE ROMA
(DECRETO)

6 NOVEMBRE 1997

PRESIDENTE: CIARDI

PARTE: N.N.

Stampa • Registro presso il
Tribunale • Periodico
trasmissso per via
telematica • Registrazione •
Ammissibilità.

Può essere registrato nel registro di cui all'art. 5 L. 8 febbraio 1948, n. 47 un periodico diffuso per via telematica con i protocolli tecnici della rete Internet.

Il presidente

— vista la richiesta depositata in cancelleria relativa alla registrazione ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, del periodico «N.N.», trasmesso da Roma a mezzo rete telefonia e personal computer;

— vista la dichiarazione integrativa depositata in data 15 aprile 1997, con la quale si precisa che il periodico *de quo* sarà diffuso da Roma a mezzo rete telefonica, in formato digitale con i protocolli tecnici della rete Internet;

— vista la nota del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni — D.G. Concessioni e Autorizzazioni — Divisione IV/I del 24 giugno 1997, da cui si evince:

— che il sistema telematico Internet è un sistema misto di reti che permette ad un utente di collegarsi ad un altro utente e dialogare con esso, trasmettere e copiare file, consultare database presenti su altri computer ecc. Per cui Internet può considerarsi una sorta di ragnatela mondiale di cavi, la quale non ha né un proprietario né un gestore né un sistema di controllo centralizzato; cresce e si evolve per aggregazioni spontanee anche tramite società commerciali denominate «Service Provider», le quali, attraverso una serie di propri apparati, permettono, dietro pagamento di un canone, l'accesso al servizio;

— che per l'accesso ad «Internet» occorre avere una linea telefonica commutata o diretta, un computer, una scheda elettronica denominata «modem» (modulatore/demodulatore, il quale consente di convertire i segnali digitali del computer in impulsi analogici compatibili con la linea telefonica e viceversa, per accedere al servizio desiderato) e naturalmente abbonarsi al servizio con una delle tante sopracitate società di «Service Provider»;

— che i fornitori di accesso alla rete Internet (Service Provider) devono rendere una dichiarazione o fare una domanda di autorizzazione sulla base del tipo di rete utilizzata per fornire ai clienti l'accesso, cioè la rete pubblica commutata (fino al 1° gennaio 1998 ancora gestiti in regime di monopolio da Telecom Italia) o collegamenti diretti;

— considerato che il Tribunale di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione, già da tempo ha ritenuto che un periodico telematico può beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione, in quanto possiede

* Per il commento al provvedimento v. V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa:*

note critiche, in questa *Rivista*, retro, p. 15.

sia il requisito ontologico, sia quello finalistico relativo alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica di diffusione diversa dalla stampa;

— considerato che le nozioni di periodico, quotidiano e agenzia di stampa sono sempre state intese in modo estremamente ampio, proprio alla scopo di evitare forme di sindacato o di controllo sui contenuti stessi;

— considerato che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che nel concetto di periodico va ricompresa ogni pubblicazione programmaticamente periodica « quale ne sia il contenuto informativo e ne sia stata o no prestabilita la conclusione del piano di pubblicazione. Né a fondare l'esclusione della tipologia può valere il fatto che il messaggio di cui è portatrice sia trasmesso in tutto o in parte con mezzi diversi dalla stampa tradizionale »;

— considerando che in queste espressioni si coglie l'intendimento di ampliare la tradizionale nozione di periodico, onde adeguarla alle forme di diffusione più moderne; che, in tale linea di tendenza, la compatibilità delle nuove tecniche editoriali con la vigente normativa trova risposta positiva;

— vista la nota del Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII - Prot. n. 7/38002/8094 del 26 ottobre 1995, da cui si evince che i cosiddetti « giornali telematici » (videotel, televideo, auditel, ecc.) non rientrano nella previsione di cui all'art. 28 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 (che consente a coloro che non esercitano la professione di giornalista di essere iscritti nell'elenco Speciale quali direttori responsabili di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico) e, pertanto, oltre ad essere sottoposti all'obbligo della registrazione di cui all'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 devono essere diretti esclusivamente da un giornalista iscritto all'Albo (professionista o pubblicista);

— ritenuto che, nel caso di specie, il periodico di cui si chiede la registrazione è trasmesso da un sito Internet ubicato nel territorio sul quale ha competenza il Tribunale di Roma;

— ritenuto che il luogo di trasmissione deve essere equiparato al luogo di pubblicazione.

P.Q.M. — Dispone la registrazione del periodico telematico N. N. trasmesso a mezzo rete telefonica, in formato digitale con i protocolli tecnici della rete Internet dal « service provider », come da provvedimento che si allega.